

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 366 del 20 dicembre 2014)

Pagina 15, articolo 1:

anziché: «Articolo 1

1) L'allegato 1 è così modificato:

a) la sezione "DANIMARCA-ITALIA" è soppressa.

2) Nella sezione "FRANCIA-LUSSEMBURGO", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013".»

leggasi: «Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

a) la sezione "DANIMARCA-ITALIA" è soppressa;

b) nella sezione "FRANCIA-LUSSEMBURGO", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013".»

16CE2698

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 27 aprile 2004)

Pagina 22, allegato I, punto 58) (riguardante l'articolo 59, paragrafo 2):

anziché: «2. Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, ...»

leggasi: «2. Se le assenze per malattia senza un certificato medico di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, ...».

16CE2699

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-098) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

